

N. R.G. 2889/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO



Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carlo Sorgi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2889/2013** promossa da:

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), con il patrocinio dell'avv. MONTUORO MARIA e dell'avv. CARESTIA GIULIA, elettivamente domiciliato in VIA OBERDAN 24 BOLOGNA presso sede Avvocatura

ATTORE

contro

ISABELLA FINETTI (C.F. FNTSLL72E58A944D), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI LUCA , elettivamente domiciliato in GALLERIA FALCONE E BORSELLINO N. 3 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA

CONVENUTO

Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Comune presenta opposizione avverso decreto ingiuntivo emesso a favore della parte ricorrente insegnante precario del Comune di Bologna per gli anni dal 2011 al 2013 sulla base della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012 che ha dichiarato incostituzionale l'art. 12, comma 10 del DL 78/2010 (l.122/2010) e la conseguente trattenuta del 2,5% della retribuzione a titolo di contributo di TFR. La difesa del Comune di Bologna evidenzia che nessuna trattenuta è stata operata sul trattamento retributivo della parte opposta in base alla normativa richiamata e che la riduzione della retribuzione nell'ordine del 2,5% (per altro risalente nel tempo ad epoca anteriore alla normativa dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza) risulta operata sulla base dell'Accordi quadro 29/7/2009 recepito dal DPCM 20/12/1999 dopo che la l.335/1995 all'art. 2 comma V° aveva previsto che :” *Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto*” ed al comma VII° aveva demandato

pagina 1 di 3



alla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti, l'applicazione della modifica introdotta con il passaggio da TFS al TFR per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996. A seguito dell'accordo quadro e del successivo DPCM nella busta paga dei dipendenti del Comune assunti dopo il 1/1/2001 è inserita una voce " rid DPCM 20/12/99" nell'ordine del 2,5% della retribuzione che costituisce una decurtazione volta a garantire l'invarianza della retribuzione tra dipendenti della medesima categoria assunti prima e dopo il 31/12/2000 in quanto in precedenza si applicava un contributo previdenziale obbligatorio del 2,5% della base retributiva successivamente eliminato.

Nel costituirsi nel presente giudizio parte opposta dichiarava che il riferimento alla sentenza n.223/2012 era stato effettuato solo perché tale sentenza sanciva il principio della parità di trattamento di fine rapporto tra lavoro pubblico e privato. Veniva richiamata la 1.448/1998 regolatrice del TFR di settore che non prevede nessuna trattenuta del 2,5% e testualmente all'art. 26 comma 17 recita "*si provvederà a definire, ferma restando l'invarianza della retribuzione complessiva netta e di quella utile ai fini pensionistici, gli adeguamenti della struttura retributiva e contributiva conseguenti all'applicazione del trattamento di fine rapporto, le modalità per l'erogazione del trattamento di fine rapporto per i periodi di lavoro prestato a tempo determinato nonché quelle necessarie per rendere operativo il passaggio al nuovo sistema del personale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335*". In via subordinata chiedeva venisse rilevata l'illegittimità costituzionale del richiamato art. 26 trattandosi di situazione analoga a quella decisa con la ricordata pronuncia n.223/2012 Corte Costituzionale. Si chiedeva in subordine che le somme richieste venissero imputate come acconto sul TFR.

All'udienza del 12/3/2014 all'esito della discussione la causa veniva decisa.

Ritiene questo Giudice che il ricorso debba essere accolto con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

In primo luogo si osserva che a parte la suggestione esercitata dalle sentenza della Corte Costituzionale n.223/2012 e l'identica quantificazione del 2,5 % della trattenuta la questione oggetto di causa non riguarda assolutamente la l'art. 12, comma 10 del DL 78/2010 (l.122/2010). Si tratta di tutt'altra materia e si comprende agevolmente considerando che la trattenuta contestata (" rid DPCM 20/12/99") opera da molto prima dell'entrata in vigore della normativa richiamata, in teoria dal gennaio 2001. Conseguentemente i richiami operati con la richiesta di decreto ingiuntivo non appaiono riferibili al caso di specie.

Anche il generico richiamo alla perequazione tra il trattamento di TFR pubblico e privato, sancito con la sentenza della Corte Costituzionale richiamata, non appare assolutamente calzante al caso di specie perché non di TFR si tratta ma semmai di trattamento retributivo. Inoltre eventuali sperequazioni, con conseguenti profili di costituzionalità, potrebbero valere tra personale pubblico assunto prima o dopo il 31/12/2001 (vedi in questo senso Trib Roma 14/11/2013 in atti) ma questo profilo non viene assolutamente in considerazione nella richiesta del presente decreto ingiuntivo opposto.

Relativamente alla possibilità di modificare ed ampliare la materia oggetto di trattazione da parte della parte opposta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva richiamata la sentenza n. 4837/94 della Corte di Cassazione, che appare superata da successivo ed univoco orientamento contrario sempre della Corte di Cassazione (vedi per tutte n.16957/2002). Altro sarebbe il tema della reconventio reconventionis (vedi n.22754/2013) che presuppone logicamente una domanda riconvenzionale di parte opponente che in questo caso non sussiste.

Per inciso si osserva che anche la domanda subordinata troverebbe il limite della diversità di soggetti tra quello a cui viene richiesto l'acconto (Comune) e quello che liquida il TFR (Inps).



Sentenza n. 247/2014 pubbl. il 18/03/2014
RG n. 2889/2013

La complessità della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

- 1) Accoglie il ricorso e revoca il decreto ingiuntivo opposto
- 2) Spese del giudizio compensate

Bologna il 18/03/2014

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi

Tribunale di Bologna

Copia conforme all'originale

Bologna

23 FEB. 2015



Il Funzionario/ Collaboratore
Pauria Franca

